

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **LEGGE DI STABILITA' 2015**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014 n. 300 - Suppl. Ordinario n. 99, la **Legge di Stabilità 2015 (Legge del 23 dicembre 2014 n. 190)**, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che prevede numerose novità in materia di fiscalità. Qui di seguito si sintetizzano i principali punti di interesse fiscale ed economico.

### **Assicurazioni vita - commi da 658 a 659**

Dal 2015 sono esenti dall'Irpef solo i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del "rischio demografico" (ossia la differenza tra la durata della vita di una persona e la durata media della vita della popolazione).

### **Aumento dell'Iva - commi da 718 a 719**

In assenza di maggiori entrate o risparmi di spesa pubblica, è previsto un aumento dell'Iva, così come di seguito specificato:

- a) l'aliquota IVA del 10% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017;
- b) l'aliquota IVA del 22% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018;
- c) a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi.

### **Black list - comma 678**

Ai fini della deducibilità dei costi/spese derivanti da operazioni con controparti residenti in paesi a fiscalità privilegiata, l'individuazione di tali stati (in attesa dell'emanazione della c.d. "white list"), sarà effettuata facendo esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.

### **Bollo auto storiche - comma 666**

Viene eliminata l'esenzione del bollo per le auto storiche, ovvero per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico.

### **Bonus 80 euro - commi da 12 a 15**

Diventa strutturale il bonus Irpef di 80 euro mensile introdotto dal Dl 66/2014 per i lavoratori dipendenti con un reddito fino a 26 mila euro.

### **Bonus bebè - commi da 125 a 129**

Sono previsti 80 euro al mese per 3 anni per i bambini nati o adottati entro il 31 dicembre 2015 riservato a famiglie con tetto Isee pari a 25 mila euro annui. L'importo mensile raddoppia (cioè 160 euro al mese per 3 anni) in caso di famiglia in condizioni di povertà assoluta con un valore Isee sotto i 7 mila euro.

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **Bonus ricerca - commi da 35 a 36**

A tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019, è attribuito un credito di imposta nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% nel caso di sostenimento di spese relative a contratti di ricerca stipulati con università ed enti di ricerca, ovvero per personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo in possesso di specifici requisiti.

## **Casse di previdenza e fondi pensione - commi da 621 a 625**

Il prelievo fiscale aumenta dal 20 al 26% sui rendimenti finanziari per le Casse di previdenza e dall'11,5% al 20% per i fondi pensione. Viene introdotto un credito d'imposta per gli investimenti in titoli che finanziano opere infrastrutturali.

## **Compensazione debiti PA - comma 19**

E' stato prorogato a tutto il 2015 la possibilità di compensazione tra crediti commerciali vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione con debiti di natura fiscale. La compensazione di cartelle esattoriali sarà possibile da parte delle imprese con crediti non prescritti, certi ed esigibili. Le somme devono essere certificate e non possono superare l'importo dei tributi iscritti a ruolo.

## **Comunicazione Iva - comma 641**

Con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti in materia di IVA, l'art. 1, comma 641, legge n. 190/2014 interviene sulla disciplina dettata dal D.P.R. n. 322/1998, con modifiche (riguardanti gli articoli 3, 4, 8 e 8-bis) operanti a partire dalla dichiarazione IVA dovuta per il 2015. Nello specifico si elimina l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata.

## **Ecobonus e ristrutturazioni edilizie - commi da 47 a 48**

Confermato per il 2015 il credito d'imposta per le ristrutturazioni edilizie (50%, che scenderà al 36% nel 2016) e riqualificazione energetica delle abitazioni (65%). La novità rilevante apportata è la conferma dell'incentivo nel 2015 al livello del 65% anche per i lavori di prevenzione antisismica che già godevano di questo beneficio lo scorso anno, ma erano stati riportati al livello del 50% dal disegno di legge di stabilità varato dal governo.

## **Ecoincentivi - commi da 47 a 48**

Sparisce dal 1° gennaio 2015 l'agevolazione prevista dal Decreto Sviluppo (D.L. 83/2012) per l'acquisto di veicoli ecologici.

## **Erogazioni liberali alle Onlus - commi da 137 a 138**

I limiti di detrazione e deduzione delle erogazioni liberali alle Onlus aumentano da 2.065 euro a 30.000 euro, allineandosi ai limiti previsti per le erogazioni ai partiti politici.

## **Evasione fiscale - comma 314**

Scatta la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di utilizzare totalmente le banche dati per la lotta all'evasione non intrusiva senza le liste selezionate previste dal Salva Italia del Governo Monti. Nelle verifiche dell'Isee, indicatore della situazione economica equivalente, il Fisco potrà poi tenere conto anche delle giacenze medie sui depositi bancari.

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **Fondazioni e Onlus - commi da 655 a 656**

Aumenta dal 1° gennaio 2014 la tassazione sugli utili distribuiti da fondazioni ed enti non commerciali. La quota del 5% su cui applicare il prelievo viene infatti elevata al 77,74%. In sostanza è stato introdotto un credito d'imposta pari alla maggiore imposta dovuta, per il solo 2014, in applicazione dell'aumento introdotto dalla stabilità. Lo sconto fiscale sarà spendibile nel limite del 33,33% a partire dal 2016.

## **Imu-Tasi - comma 679**

Bloccato per il 2015 il tetto massimo (2,5 per mille) fino al quale i comuni possono aumentare l'imposizione fiscale sulla prima casa con un aumento extra limitato allo 0,8 per mille (quindi in totale 3,3 per mille) che scongiura quindi l'iniziale intenzione di innalzare la tassa fino al 6 per mille.

## **Irap - commi da 20 a 25**

Prevista la totale deducibilità dalla base imponibile Irap del costo del lavoro per gli assunti a tempo indeterminato. Il taglio dell'imposta cambia modalità rispetto al Dl sul bonus Irpef, che fissava un taglio delle aliquote (che dal 2014 torneranno dal 3,5% alla misura ordinaria del 3,9%). Per i soggetti Irap privi di autonoma organizzazione e dunque senza costo del lavoro, ci sarà un credito d'imposta, pari al 10%, per quel che riguarda l'Irap.

## **Iva 4% e-book - comma 667**

I libri in formato elettronico vengono inseriti tra i prodotti sottoposti ad aliquota IVA del 4%. Si tratta delle pubblicazioni identificate da codice Isbn e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

## **Mobili - commi 47 - 48**

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2015 il bonus per detrarre il 50% sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (10 rate annuali e importo massimo pari a 10.000 euro) in abbinamento a ristrutturazione edilizia.

## **Nuovo regime dei minimi - commi da 54 a 89**

Dal 1 gennaio 2015 è istituito un nuovo regime fiscale agevolato per i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa e arti o professioni, che sostituirà gli attuali regime dei minimi, regime delle nuove iniziative produttive e regime superagevolato.

I contribuenti che nel 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio (**minimi**) possono applicare tale regime per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno di età.

Il nuovo regime a forfait sarà variabile da attività ad attività e prevederà un'imposta sostitutiva del 15% da calcolare, non più sulla differenza tra ricavi e costi, ma in base all'attività e ad uno specifico coefficiente (per i professionisti sarà ad esempio del 78%).

In particolare il nuovo regime forfettario si applica se i soggetti, al contempo, nell'anno precedente:

- Hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi (ragguagliati ad anno) non superiori ai limiti indicati in una specifica tavola allegata alla legge di Stabilità 2015, differenti in funzione del codice Ateco (si va da un minimo di 15 mila euro per i professionisti ad un massimo di 40 mila euro per ristoratori e albergatori);
- Hanno sostenuto spese per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi;

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: [info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it) - P.E.C.: [info@pec.studiosaracino.it](mailto:info@pec.studiosaracino.it) - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

- Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro.

Il nuovo regime forfettario non ha limiti di tempo di permanenza e sarà accessibile anche a coloro che hanno un reddito di lavoro dipendente non prevalente rispetto a quello di lavoro autonomo.

I contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfettario sono esonerati dal versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsto dal Dpr n. 633/1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Tuttavia, per le operazioni per le quali tali contribuenti risultino debitori dell'Iva (per l'effettuazione di operazioni intracomunitarie), emettono la fattura o la integrano e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Per l'anno di inizio dell'attività e per i due successivi il reddito determinato è ridotto di 1/3.

I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto di tale regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

I contribuenti che applicano tale regime sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri.

Il nuovo regime fiscale agevolato concede la facoltà di non considerare il livello minimo imponibile per i contributi previdenziali che saranno calcolati unicamente in percentuale sul reddito in maniera variabile da attività ad attività.

## **Pellet - comma 711**

Dal 1° gennaio 2015 l'iva sale dal 10% al 22%.

## **Ravvedimento operoso - comma 637**

A partire dal 1 gennaio 2015, i contribuenti potranno sanare i mancati versamenti fiscali, senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte rispetto a quelle già in vigore. E' quanto prevede il comma 637, lett. b), dell'articolo 1, della L. n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015), che effettua una vera e propria riforma dell'istituto del ravvedimento operoso, apportando rilevanti modifiche all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, legato alla regolarizzazione spontanea del contribuente. L'istituto del ravvedimento operoso potrà essere adottato anche oltre i termini previsti attualmente dalla normativa vigente, ovvero anche dopo la consegna del processo verbale di constatazione.

E' prevista la riduzione delle sanzioni, nelle seguenti misure:

1. ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
2. ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
3. ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: [info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it) - P.E.C.: [info@pec.studiosaracino.it](mailto:info@pec.studiosaracino.it) - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Sono state confermate le "vecchie" ipotesi (ravvedimento "sprint", "breve" e "lungo"), accanto ad esse, ne vengono introdotte di nuove per rendere il ravvedimento utilizzabile anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione e a prescindere dalla circostanza che la violazione stessa sia già stata constatata ossia che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, rispetto alle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, limite che in base alle vecchie regole era insuperabile.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2015 gli interessi sul ravvedimento passano dal 1% allo 0,5% al giorno; rimane invece confermata la sanzione dello 0,20% al giorno fino a 28 giorni, 3% fino a 30 giorni e del 3,75% oltre i 30 giorni.

## **Rendita catastale degli immobili ad uso produttivo - commi da 244 a 245**

Restano escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni prive dei requisiti di "immobiliarità", anche laddove caratterizzino la destinazione economica dell'immobile produttivo, mentre vi rientrano le componenti strutturali dell'unità immobiliare, ovvero i cosiddetti "imbullonati".

## **Reverse charge - commi da 626 a 627**

La legge di Stabilità per l'anno 2015 ha previsto ulteriori ipotesi di reverse charge (o inversione contabile) ai fini Iva nel settore edile per le operazioni effettuate in regime interno tra soggetti passivi d'imposta stabiliti in Italia.

Si ricorda che il reverse charge comporta l'emissione della fattura senza applicazione dell'Iva da parte del cedente/prestatore con l'indicazione della norma di riferimento e la dicitura "operazione senza addebito di IVA soggetta al regime del Reverse Charge, non soggetta IVA ai sensi dell'art. 17 comma 6 lett. A DPR 633/72 e successive modificazioni".

Il cessionario/committente nel reverse charge interno (disciplinato principalmente dall'art. 17, commi 5 e 6 del Dpr n. 633/1972):

- Provvede alla successiva integrazione della fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota propria dei beni/servizi ricevuti e della relativa imposta ed all'annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;
- Inoltre, lo stesso documento andrà annotato anche nel registro degli acquisti al fine di detrarre l'imposta.

Le fatture soggette a reverse charge in regime interno sono escluse dall'applicazione dell'imposta di bollo pari a 2 euro.

Con riferimento al settore edile la legge di Stabilità, come anticipato, ha introdotto nel comma 6 dell'art. 17 del Dpr 633/1972 la nuova lettera a-ter) la quale assoggetta al regime dell'inversione contabile le "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici". Si fa riferimento che tale disposizione torna applicabile con riferimento alle operazioni effettuate ai fini Iva, ai sensi dell'art. 6 del Dpr 633/1972, dal 1° gennaio 2015.

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

Di fatto la nuova disposizione estrapola dalle ipotesi di inversione contabile già previste alla lettera a) dell'articolo 17, comma 6, relative alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono le attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, quelle relative alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici al fine di applicare il meccanismo dell'inversione contabile secondo criteri oggettivi e quindi indipendentemente dai soggetti che le pongono in essere.

Conseguentemente, a mero titolo esemplificativo, il servizio di pulizia degli edifici sarà soggetto a reverse charge nel caso in cui i committenti siano soggetti passivi Iva, indipendentemente dall'attività svolta dal prestatore/committente (tale criterio si ricorda, invece, che vale nei rapporti di subappalto edile per il quale torna applicabile, in determinati casi, il sistema del reverse charge interno).

In questa sede, si evidenzia che sempre la legge di Stabilità 2015 prevede il reverse charge in regime interno per le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3). Tenendo comunque presente che l'efficacia di tale disposizione è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte di Consiglio dell'Unione Europea, quindi non di immediata applicazione.

Risulta opportuno ricordare che è prevista la sanzione amministrativa compresa fra il 100% ed il 200% dell'imposta, con un minimo di 258 euro, per il cessionario o il committente che non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si applica il meccanismo del reverse charge.

La stessa sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone però il pagamento. In deroga alle anzidette disposizioni, è tuttavia previsto che, anche se l'imposta è stata irregolarmente assolta dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19 del Dpr n. 633/1972, la violazione è punibile con la sanzione pari al 3% dell'imposta irregolarmente assolta con un minimo di 258 euro.

Inoltre, sono solidalmente responsabili per il pagamento delle sanzioni e dell'imposta entrambi i soggetti tenuti all'applicazione del reverse charge:

- Nel caso in cui il cedente o il prestatore abbia irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento (sanzione dal 100% al 200% dell'imposta);
- Nel caso in cui l'imposta sia stata irregolarmente assolta dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore (sanzione pari al 3% dell'imposta).

## **Ritenuta bonifici ristrutturazioni - comma 657**

Passa dal 4 all'8% la misura della ritenuta che banche e poste devono operare sui bonifici del 50-65% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico.

## **Rivalutazione terreni e partecipazioni - commi da 626 a 627**

Entro il 30 giugno 2015 (se si effettua il versamento con rata unica, ovvero mediante il versamento di tre rate annuali di pari importo) è possibile procedere alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è raddoppiata, ovvero si passa dal 4% all'8% per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni qualificate e dal 2% al 4% per le partecipazioni non qualificate.

## **Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato - comma 118**

Ai datori di lavoro privati con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico,

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: [info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it) - P.E.C.: [info@pec.studiosaracino.it](mailto:info@pec.studiosaracino.it) - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

decorrenti dal 1.01.2015 e stipulati non oltre il 31.12.2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

L'esonero non spetta per le assunzioni relative a lavoratori che, nei 6 mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

## **Split payment - commi da 626 a 627**

La Legge di Stabilità per il 2015 prevede tra le diverse misure di contrasto all'evasione fiscale l'applicazione del meccanismo c.d. dello split payment, ovvero una particolare modalità di versamento dell'Iva per le operazioni effettuate nei confronti di determinati enti pubblici. Tale disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2015.

Il nuovo art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 stabilisce che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle Camere di Commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze".

Sulla base di ciò consegue che:

- Le modalità di fatturazione nei confronti di tali enti pubblici, anche dal 1° gennaio 2015, non cambieranno, per meglio dire varranno le regole generali di emissione delle fatture indicando sia la base imponibile che l'Iva; verrà meno il concetto in tali casi di Iva differita in considerazione del fatto che la stessa sarà versata direttamente dall'ente pubblico;
- Al cedente/prestatore di beni/servizi verrà corrisposto da parte di tali enti pubblici l'importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell'Iva (quindi, solo l'imponibile), invece, l'Iva sarà corrisposta all'erario direttamente dal beneficiario della cessione/prestazione.

Alcuni fornitori vengono esentati dall'applicazione dello split payment: si tratta dei fornitori che sulle proprie prestazioni sono soggetti a ritenuta alla fonte, come i professionisti, e dei fornitori che sulle proprie forniture applicano il reverse charge.

Per le fatture già emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione in regime di esigibilità differita, in base all'articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72, qualora l'esigibilità dell'imposta si verifichi a partire dal 1° gennaio 2015, queste fatture andranno gestite con il nuovo sistema dello split payment. Dunque, la nuova disciplina è applicabile a tutte le operazioni la cui Iva diventa esigibile dal 1° gennaio 2015.

Conseguenza per il fornitore della pubblica amministrazione sarà che si troverà sempre a credito di Iva: a fronte infatti dell'Iva non incassata addebitata sulle proprie fatture emesse, dovrà regolarmente pagare l'Iva ai propri fornitori. La legge prevede a favore dei fornitori interessati dalla disposizione in esame la possibilità di richiedere il rimborso del credito Iva (all'atto della presentazione della

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

dichiarazione ovvero trimestralmente) per effetto delle modifiche apportate all'art. 30, comma 2, lettera a) (il quale è stato opportunamente integrato con riferimento alle operazioni di cui al nuovo art. 17-ter).

Da ultimo si fa presente che per gli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento dell'Iva, è prevista l'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 13, Dlgs. N. 471/1997 e la riscossione delle somme dovute mediante l'atto di recupero di cui all'art. 1, comma 421, L. n. 311/2004.

## **Trattamento di fine rapporto - commi da 26 a 34**

Per i periodi di paga decorrenti dal 01.03.2015 al 30.06.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono chiedere al datore di lavoro medesimo di percepire la quota maturanda del Tfr tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota come parte integrativa della retribuzione.

La parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al termine del 30.06.2018.

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)